



CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 81 DEL 24 AGOSTO 2026

OGGETTO: Personale operaio avventizio stagionale. Presa d'atto della prosecuzione del rapporto di lavoro del signor [OMISSIS] oltre la scadenza del 31 luglio 2026 e regolarizzazione del rapporto fino al 9 ottobre 2026.

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano, approvato con Deliberazione Commissariale n. 87 del 23 novembre 2020, e in particolare l'art. 57, comma 2, lettera a), che attribuisce al Direttore la qualità di capo del personale con poteri e responsabilità del datore di lavoro, e l'art. 58, in materia di organizzazione degli uffici;

Viste le leggi regionali Abruzzo 7 giugno 1996, n. 36, 16 luglio 2013, n. 19, e 20 dicembre 2019, n. 45;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 12 ottobre 2020 per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, e in particolare l'art. 5, sul rapporto di lavoro a tempo determinato, e il Titolo V della parte prima, artt. 122 e seguenti, sulla disciplina del rapporto di lavoro degli operai avventizi;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in particolare gli artt. 19, comma 2, e 21, comma 2, sui contratti a termine per attività stagionali, e l'art. 29, comma 2, lettera b), sui rapporti di lavoro tra datori di lavoro dell'agricoltura e operai a tempo determinato;

Visto l'art. 2126 del codice civile, in materia di prestazione di fatto;

Visto il Piano di Organizzazione Variabile vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 16 del 26 novembre 2015;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, in materia di motivazione del provvedimento amministrativo;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 9 del 3 febbraio 2026, con la quale il signor [OMISSIS], con mansione di trattorista-escavatorista, inquadrato al parametro D116 del C.C.N.L., è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di operaio avventizio dal 5 febbraio 2026 al 31 luglio 2026, con imputazione della spesa ai capitoli 48 e 49 del bilancio di previsione 2026;

Premesso che i compiti istituzionali del Consorzio comprendono il mantenimento del franco di bonifica mediante la costante e ciclica manutenzione dei canali dell'Alveo Fucense, la gestione degli impianti irrigui intubati a servizio dei comprensori di Avezzano/Celano, Ortucchio, Pescina e Luco dei Marsi, e la manutenzione del verde, attività svolte direttamente dalla struttura consortile con ricorso ad assunzioni stagionali di personale a tempo determinato;

Premesso che il programma dei lavori dell'anno in corso e l'andamento della corrente stagione irrigua hanno richiesto di mantenere e incrementare le attività di esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti consortili anche nel periodo estivo;

Preso atto della proposta del Settore Tecnico, acquisita al protocollo consortile n. 1745 del 24 agosto 2026, con la quale il Responsabile del Settore ha rappresentato la necessità di garantire l'attività del signor [OMISSIS] fino al 9 ottobre 2026 e ha dato conto del fatto che la richiesta non è stata formulata prima della scadenza del contratto;

Atteso che il Settore Tecnico non ha interrotto la prestazione del lavoratore alla data del 31 luglio 2026 e che il signor [OMISSIS] ha continuato a rendere la propria attività, senza soluzione di continuità, a decorrere dal 1° agosto 2026;

Atteso che ai sensi dell'art. 2126 del codice civile, la prestazione lavorativa effettivamente resa produce i propri effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione e deve essere integralmente retribuita, con i connessi obblighi previdenziali e assicurativi;

Verificato che il signor [OMISSIS] è operaio avventizio stagionale ai sensi dell'art. 122 del C.C.N.L., in quanto addetto ai lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali e alle attività connesse alla stagione irrigua, secondo quanto risulta dall'inquadramento e dagli atti dell'Ente;

Verificato che per gli operai stagionali, l'ultimo comma dell'art. 5 del C.C.N.L. esclude l'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo, comprese quelle sulla maggiorazione retributiva e sui limiti massimi di prosecuzione del rapporto oltre la scadenza del termine, in conformità agli artt. 19, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015;

Verificato che la proposta è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Capo del Settore Tecnico in data 24 agosto 2026;

Rilevato che sulla proposta il Settore economico-finanziario e amministrativo ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, con imputazione della spesa ai capitoli 48 "Lavori in appalto o in economia eseguiti in concessione", 49 "Lavori in appalto o in economia con spese a totale carico del Consorzio" e 54 "Manutenzione e gestione degli impianti irrigui" del bilancio di previsione 2026, che presenta sufficiente disponibilità;

Considerato che la prestazione resa dal 1° agosto 2026 corrisponde a un'esigenza operativa reale e attuale del Consorzio e che l'interesse dell'Ente è quello di ricondurre il rapporto a una veste formale corretta, definendone con certezza la durata e assicurando al lavoratore il trattamento economico e contributivo dovuto;

Considerato che la vicenda evidenzia una carenza nel presidio delle scadenze dei contratti a tempo determinato, alla quale occorre porre rimedio con una procedura stabile di monitoraggio.

DETERMINA

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto che il rapporto di lavoro del signor [OMISSIS], costituito con la Determina dirigenziale n. 9 del 3 febbraio 2026 e giunto a scadenza il 31 luglio 2026, è proseguito di fatto senza soluzione di continuità a decorrere dal 1° agosto 2026, per effetto della mancata interruzione della prestazione da parte del Settore Tecnico;
3. Di dare atto che la prestazione lavorativa resa dal 1° agosto 2026 alla data odierna deve essere integralmente retribuita, con i relativi oneri previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile;
4. Di regolarizzare il rapporto, riconoscendone la prosecuzione a tempo determinato in qualità di operaio avventizio stagionale, con mansione di trattorista-escavatorista, inquadrato al parametro D116 del C.C.N.L., dal 1° agosto 2026 e fino al 9 ottobre 2026;
5. Di dare atto che il lavoratore rientra tra gli operai avventizi stagionali definiti dall'art. 122 del C.C.N.L. e che, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 5 del medesimo C.C.N.L. e degli artt. 19, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, non trovano applicazione al rapporto le disposizioni dello stesso art. 5 in materia di maggiorazione retributiva e di limiti alla prosecuzione oltre la scadenza del termine;
6. Di dare mandato all'Ufficio amministrativo di formalizzare per iscritto il rapporto per il periodo indicato al punto 4, con espressa qualificazione della natura stagionale della prestazione, e di provvedere alle comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego, anche in via tardiva, e a ogni adempimento previdenziale, assicurativo e retributivo conseguente;

7. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento ai capitoli 48, 49 e 54 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026;
8. Di disporre che il Settore Tecnico istituisca e mantenga un monitoraggio delle scadenze dei contratti a tempo determinato, con segnalazione scritta alla Direzione almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza, e che curi la rilevazione delle giornate di effettivo lavoro prestate dagli operai avventizi ai fini di quanto previsto dall'art. 145 del C.C.N.L.;
9. Di demandare agli uffici competenti l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all'esecuzione della presente determinazione;
10. Di disporre la pubblicazione della presente determina nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avezzano, 24 agosto 2026

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO

Dott. Abramo Bonaldi

(atto sottoscritto con firma digitale: firma presente sull'originale informatico)

--- RIEPILOGO OSCURAMENTI ---

Data elaborazione: 24 agosto 2026

Numero oscuramenti effettuati: 6

Categorie oscurate:

- Dato personale identificativo – nome e cognome del lavoratore (operaio avventizio stagionale), in tutte le 6 occorrenze presenti nel testo: oggetto; "Richiamata"; "Preso atto"; "Atteso che"; "Verificato che"; punto 2 del dispositivo → oscurato per: art. 5, par. 1, lett. c) e art. 6 del Reg. UE 2016/679 (minimizzazione e base giuridica del trattamento); art. 7-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. 33/2013, che vieta la diffusione dei dati personali non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza; Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014 in materia di trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi pubblicati sul web, con riguardo all'Albo pretorio e agli atti di gestione del rapporto di lavoro. L'identità del singolo lavoratore non è necessaria né proporzionata rispetto alla finalità di controllo diffuso sull'azione amministrativa e sull'impiego delle risorse pubbliche, che resta pienamente assolta dalla pubblicazione dell'oggetto, della mansione, dell'inquadramento contrattuale, della durata del rapporto e dell'imputazione contabile della spesa.

Dati mantenuti e relativa motivazione:

- Mansione (trattorista-escavatorista), parametro contrattuale D116 e qualificazione di operaio avventizio stagionale: elementi contrattuali oggettivi, non più riferibili a persona identificata una volta oscurato il nominativo, necessari a motivare il provvedimento e la spesa.
- Estremi del provvedimento presupposto (Determina n. 9 del 3 febbraio 2026), numero e data di protocollo, capitoli di bilancio 48, 49 e 54, pareri di regolarità tecnica e contabile: dati funzionali alla finalità di trasparenza e privi di contenuto personale eccedente.
- Nome, cognome e qualifica del Direttore Unico quale organo che adotta l'atto, nonché indicazione dei Settori e degli Uffici responsabili: dati riferiti allo svolgimento di funzioni istituzionali, pubblicabili ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
- Dati identificativi e recapiti dell'Ente (sede, codice fiscale, telefono, fax, indirizzo e-mail istituzionale): riferiti a persona giuridica e quindi estranei all'ambito di applicazione del GDPR (considerando 14).

Allegati non pubblicabili: nessuno – l'atto non reca allegati. Si segnala peraltro che il contratto individuale di lavoro da formalizzare ai sensi del punto 6 del dispositivo, le comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego e la documentazione retributiva, previdenziale e assicurativa conseguente non sono soggetti a pubblicazione.

Nota sulla sottoscrizione: la firma digitale apposta sull'originale è conservata nel documento informatico agli atti dell'Ente; nella presente versione pubblicabile ne è indicata la sola presenza.